

Funzione: Approvvigionamenti

Foggia, 26/07/2018

Oggetto: Realizzazione recinzione e adeguamento
illuminazione c/o spiazzale Sede.
CIG Z74247D1A5


Raccomandata
anticipata via e-mail
termoedilgallo@virgilio.it

Spett.le
Termo Edil Gallo Srl
Via delle Casermette, 28
71121 FOGGIA

Con riferimento al Vostro preventivo del 19/07/2018 – prot. H161, con la presente Vi comunichiamo che la Vs. spettabile ditta è rimasta aggiudicataria dei lavori di realizzazione di una nuova recinzione e dipintura di quella esistente lungo i marciapiedi presenti nell'area destinata a parcheggio, oltre alle opere di adeguamento dell'illuminazione esterna, con la fornitura di nuovi globi con lampade a Led, per un importo complessivo di € 19.500,00 oltre IVA, alle condizioni tutte specificate nel preventivo in parola.


Distinti saluti.

Il Presidente
(dott. Pier Luca Fontana)





N. Iscr. Reg. Impr. di Foggia e C.F. 02361300714
Capitale interamente versato € 24.500.000 (socio unico)
Partita IVA 02361300714 - R.E.A. di Foggia 168328



Handwritten signature

Oggetto: comunicazione Scissione Pagamenti c.d. split payment

Con la presente si comunica che la manovra correttiva 2017 (Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, art. 1), ha apportato importanti modifiche all'art. 17-ter nel DPR 633/1972 (meccanismo dello split payment), ampliando l'ambito applicativo dello split payment anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle società controllate direttamente e indirettamente dagli Enti Pubblici territoriali.

Pertanto, le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017 relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti della nostra società saranno soggette al meccanismo dello split payment.

Tale modifica implica che la vostra azienda dovrà continuare ad emettere fattura con addebito dell'IVA, ma la nostra società procederà a liquidare solo l'imponibile, in quanto, l'importo relativo all'IVA verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte nostra.

Al fine di una nostra e vostra corretta gestione del meccanismo sopra indicato, vi invitiamo ad aggiungere alle vostre fatture che procederete ad emettere la seguente dicitura:

"IVA scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972"

Lo split payment, non si applica:

- alle fatture emesse prima del 1° luglio 2017, anche se non ancora pagate
- nei casi in cui l'ente cessionario o committente assuma la veste di debitore dell'Iva, quali ad esempio le operazioni sottoposte al regime dell'inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74 del D.P.R. 633/72 e gli acquisti intracomunitari.